

Articolo 1

La disposizione vincola prioritariamente alle esigenze finanziarie del settore sanitario regionale le disponibilità derivanti dalla gestione del bilancio.

Articolo 2

L' articolo dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2008, l'esenzione quinquennale dal pagamento della tassa automobilistica, per gli autoveicoli ecologici "nuovi di fabbrica" immatricolati per la prima volta, successivamente a tale decorrenza (per tali veicoli l'esenzione arriva a sei anni) e per quelli su cui, successivamente all'entrata in vigore della disposizione, verrà collaudato un impianto di alimentazione GPL o metano.

Questi ultimi devono anche, oltre all'appartenenza alle categorie internazionali M1 e N1 richiesta per entrambe le tipologie, essere conformi alla direttiva 94/12/CE, così come previsto dalle disposizioni statali contenute nel D.L. n. 262/2006 cvt. nella legge n. 286/2006.

Da una stima ricavata dai dati dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, sulla base degli andamenti delle nuove immatricolazioni di veicoli "ecologici" e delle installazioni degli impianti GPL o metano, si ipotizza la rinuncia ad un gettito stimato di 300.000 euro annui, salvo che tale agevolazione non porti ad un incremento di tali veicoli: obiettivo ecologico della norma.

Si ritiene che la rinuncia al gettito di cui sopra sia ampiamente compensata dai benefici ambientali ricavati in osservanza alla direttive europee in materia di qualità dell'aria ed in linea con gli impegni internazionali assunti con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto.

Articolo 3

L'articolo prevede l'estinzione di piccoli crediti di natura tributaria, analogamente a quanto stabilisce la norma statale all' art. 1 del D.P.R. 16 aprile 1999 n.129.

Pertanto non si recuperano i crediti, maturati sino al 31 dicembre 2006, non superiori a € 16,00 (sedici euro) perché sarebbe antieconomico procedere alla loro riscossione.

Il terzo comma chiarisce che oltre il limite suddetto, sia il rimborso che il recupero sono effettuati sull'intero importo.

Articolo 4

Come noto, il patto di stabilità interno rappresenta lo strumento di controllo della finanza pubblica per il contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli obiettivi concordati a livello comunitario nel 1997 con il Patto di stabilità e crescita.

La legge finanziaria statale stabilisce annualmente gli obiettivi del patto nonché i criteri per il monitoraggio periodico.

Le disposizioni del Patto 2008 per le Regioni a statuto ordinario rimangono invariate rispetto a quelle introdotte per l'esercizio precedente dalla Legge Finanziaria 2007 (L. n. 296/2007).

Pertanto per l'esercizio finanziario 2008, ai sensi del comma 658 della finanziaria statale, l'ammontare totale della spesa finale della Regione, ovvero la somma della spesa corrente e di quella in conto capitale al netto della spesa sanitaria e delle concessioni di crediti, non dovrà superare il complesso delle corrispondenti spese finali del 2007 aumentato del 2,5%. Ciò significa che, sulla base dei dati di bilancio regionale, il tetto per la spesa finale netta in termini di

competenza sarà pari a 1.076.114 migliaia di euro, mentre il tetto per la spesa finale netta in termini di cassa sarà pari a 1.046.742 migliaia di euro.

Patto di Stabilità Interno - Triennio 2007/2009

competenza		(migliaia di euro)	
	Tetto 2007	Tetto 2008	Tetto 2009
		+2,5% del 2007	+2,4% del 2008
Spesa finale netta	1.049.867	1.076.114	1.101.940

cassa		(migliaia di euro)	
	Tetto 2007	Tetto 2008	Tetto 2009
		+2,5% del 2007	+2,4% del 2008
Spesa finale netta	1.021.211	1.046.742	1.071.863

Articolo 5

L'articolo intende concorrere ad assicurare il pieno rispetto degli obiettivi di contenimento posti dal patto di stabilità interno ponendo un vincolo alla spesa di personale affinché essa segua l'andamento degli obiettivi del patto di stabilità per la Regione. A tal fine è previsto il divieto di superamento dell'obiettivo complessivo di spesa corrispondente come calcolato con le modalità previste dall'articolo 1 comma 657 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Sono previsti quindi i criteri per la quantificazione di tale importo nonché la sanzione per il mancato rispetto del limite di spesa individuato.

Articolo 6

L'articolo ha la finalità di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale ponendo un tetto massimo al complesso della spesa per il personale, dirigente e non dirigente, inviato in trasferta, sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale.

Tale spesa non può essere superiore, per l'anno 2008, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2007 diminuito del 20 per cento: la stima derivante da detto contenimento è di 190.000 euro.

Articolo 7

L'articolo ha la finalità di concorrere al rispetto del patto di stabilità interno attraverso il contenimento della spesa di funzionamento. In particolare, i commi 1 e 2 perseguono l'obiettivo, per l'anno 2008, di minori oneri per l'uso di autovetture di servizio e per spese postali.

Tale riduzione è quantificabile complessivamente in 127,8 migliaia di euro. I commi 3, 4 e 5 prevedono il contenimento della spesa per servizi di telefonia, per canoni di locazione e per dotazioni strumentali entro limiti non superiori alla spesa sostenuta nell'anno 2007.

Articolo 8

L'articolo concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza regionale prevedendo minori oneri per spese di consulenza.

Il comma 1 dispone la riduzione, rispetto agli impegni assunti nell'anno 2006, degli oneri per consulenze assegnate a soggetti pubblici ed a soggetti direttamente o indirettamente controllati o partecipati dalla Regione: nel primo caso il minor onere è quantificabile in 410 migliaia di euro, nel secondo in 240 migliaia di euro, per complessivi 650 migliaia di euro.

Il comma 2, riferito genericamente ad incarichi a soggetti privati, sempre con riferimento agli impegni assunti nell'anno 2006, consente di stimare una riduzione per 410 migliaia di euro. Restano esclusi da dette limitazioni specifiche tipologie di incarichi indicati al comma 3.

Il comma 4 prevede altresì il contenimento della spesa per incarichi attribuiti a co.co.co., ancorandola alla soglia raggiunta nell'anno 2007.

Articolo 9

Anche l'articolo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, limitando la spesa per rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e manifestazioni che, rispetto alla soglia dell'anno 2006, permette di stimare un contenimento di 250.000,00 euro.

Articolo 10

Il presente articolo estende anche agli enti del settore regionale allargato, individuati ai sensi dell'articolo 25 della legge finanziaria regionale 2006 (l.r. n. 2/2006), con esclusione degli enti operanti nel comparto sanità, l'obiettivo di contenimento della spesa per il personale.

Tale manovra consente che il complesso delle spese per il personale degli enti del settore regionale allargato per l'anno 2008 non registri alcun incremento rispetto al 2007, tenendo conto anche delle spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Sono invece escluse dal computo le spese derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2007, le spese per il personale appartenente alle categorie protette, quelle sostenute con finanziamenti comunitari nonché quelle a carico di soggetti pubblici o privati.

Articolo 11

L'articolo determina, rinviando alle Tabelle A "Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente" e B "Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale", la quantificazione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per il triennio 2008/20109. Tali indicazioni quantitative sono da intendersi rimesse alle valutazioni degli organi esecutivi.

Articolo 12

Tale norma stabilisce il rinvio alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010 delle spese previste dalla presente legge.

Articolo 13

La norma dispone la dichiarazione d'urgenza.

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1

(Vincolo di destinazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2008-2010, per l'anno 2008 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate alle esigenze del settore sanitario regionale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

Articolo 2

(Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale)

1. Con decorrenza 1 gennaio 2008 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998 n. 462, e per le cinque annualità successive i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 2, commi 60 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, così come convertito con legge 24 novembre 2006 n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).
2. Con la medesima decorrenza sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 2008, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato successivamente alla decorrenza della presente disposizione.
3. Le cinque annualità di cui al comma precedente decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

Articolo 3

(Estinzione di crediti e rimborsi di modesta entità per tributi regionali)

1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2007, relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di 16,00 euro.
2. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Articolo 4

(Patto di Stabilità Interno e formazione del Bilancio di previsione)

1. Il complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2008, deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dei commi 657 e 658 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)).

Articolo 5

(Contenimento della spesa per il personale della Regione)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto degli obiettivi di contenimento posti dal patto di stabilità interno, per l'anno 2008 il complesso della spesa per il personale della Regione non può essere superiore all'obiettivo complessivo di spesa in termini di competenza come calcolato con le modalità previste dall'articolo 1 comma 657 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto:
 - a) delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2007;
 - b) delle spese per il personale appartenente alle categorie protette;
 - c) delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari;
 - d) delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.
3. Il mancato rispetto del limite di spesa previsto al comma 1 comporta il divieto di procedere nell'anno 2009 ad assunzioni a tempo indeterminato.

Articolo 6

(Contenimento della spesa per trasferta del personale)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per trasferta del personale, dirigente e non dirigente, sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale, non può essere superiore, per l'anno 2008, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2007 diminuito del 20 per cento.

Articolo 7

(Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento)

1. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento della Regione, il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture di servizio della Regione, con esclusione di quelle assegnate al Corpo Forestale dello Stato, non può essere superiore, per l'anno 2008, all'80 per cento dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2006.
2. La spesa per l'invio della corrispondenza cartacea sostenuta dalla Regione non può essere superiore, per l'anno 2008, al 75 per cento dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2006.
3. La spesa per i servizi di telefonia della Regione non può essere superiore, per l'anno 2008, all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2007. Al fine di conseguire tale obiettivo la Regione provvede anche all'attivazione di servizi "Voce tramite protocollo internet" (VoIP).
4. La spesa sostenuta dalla Regione per canoni di locazione di immobili ad uso di servizio per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale non può essere superiore, per l'anno 2008, all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2007 al netto degli incrementi contrattuali dovuti ai sensi delle obbligazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Al fine di razionalizzare l'assegnazione e l'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio nonché l'acquisto di arredi, la relativa spesa per l'anno 2008 non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2007. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale adotta un piano triennale finalizzato alla programmazione del fabbisogno di tali beni.

Articolo 8

(Riduzione della spesa per consulenze)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, il complesso della spesa per consulenze e incarichi professionali conferiti a soggetti rientranti nelle definizioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni) ovvero a soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), nonché a soggetti direttamente o indirettamente controllati o partecipati dalla Regione, non può essere superiore, per l'anno 2008, all'80 per cento dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2006.
2. Il complesso delle spese per consulenza e incarichi professionali conferiti a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, non può essere superiore, per l'anno 2008, al 70 per cento dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2006.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano per il conferimento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 (attuazione della direttiva 92/57/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e successive modificazioni ed integrazioni e di incarichi conferiti ai sensi del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico

18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il complesso della spesa concernente le collaborazioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 (delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro)) e di cui all'articolo 409, comma 3 del codice di procedura civile, non può essere superiore, per l'anno 2008, ai corrispondenti impegni assunti nell'anno 2007.

Articolo 9

(Riduzione della spesa per rappresentanza)

1. Il complesso della spesa per rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e manifestazioni non può essere superiore, per l'anno 2008, al 70 per cento dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2006.
2. L'aggregato di cui al comma 1 non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, né quelle relative a pubblicità avente carattere legale o finanziario ovvero effettuata nell'ambito della comunicazione istituzionale della Regione.

Articolo 10

(Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)), ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, non può essere superiore, per l'anno 2008, al complesso dei corrispondenti oneri assunti nell'anno 2007. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto:
 - delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2007;
 - delle spese per il personale appartenente alle categorie protette;
 - delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari;
 - delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

(Fondi speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 2002 n.15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2008, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Articolo 12

(Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2008.

Articolo 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA A

(Articolo 11)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE
CORRENTE

AREA	Competenza 2008	Competenza 2009	Competenza 2010
VII - EDILIZIA	200.000	200.000	200.000
XVIII - GESTIONALE	750.000	750.000	750.000

TABELLA B

(Articolo 11)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO
CAPITALE

AREA	Competenza 2008	Competenza 2009	Competenza 2010
VII – EDILIZIA	1.200.000	1.200.000	1.200.000